



REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n. 70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO il Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sue modifiche ed integrazioni.

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la legge 24 novembre 2003, n. 326.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO il ricorso gerarchico presentato , con atto pervenuto il 15.11.2017, dalla signora Concetta Celi , elettivamente domiciliata presso lo Studio legale dell'Avv. Gianfranco Scoglio , sito in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento prot. n. 5850 del 4.10.2017, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina ha annullato il proprio precedente provvedimento n. 9254/2015.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché non risulta essere stato presentato oltre il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento della Soprintendenza di Messina per difetto di motivazione e per non essere stato preceduto dal preavviso di diniego;



REGIONE SICILIANA

VISTE le controdeduzioni inviate dalla Soprintendenza di Messina inviate con nota n. 575 del 7.2.2018 con cui si ribadiscono le ragioni del provvedimento;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 7765 del 15.2.2016, il Dipartimento regionale dei Beni culturali aveva già comunicato alla ricorrente che la sua istanza di “rinuncia” alla domanda di sanatoria ex L. 308/2004 e sostituzione con la domanda ex L. 326/2003, non poteva essere accolta, di modificare l’istanza di sanatoria specificandone i motivi, invitando, al contempo, la Soprintendenza di Messina a ricondurre gli atti alle corrette previsioni di legge;

RITENUTO per le suesposte ragioni di dovere respingere il ricorso gerarchico presentato dalla signora Concetta Celi, avverso il provvedimento prot. n. 5850 del 4.10.2017 della la Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina .

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è respinto il ricorso presentato, con atto pervenuto il 15.11.2017, in via gerarchica, dalla signora Concetta Celi avverso il provvedimento prot. n. 5850 del 4.10.2017, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina ha annullato il proprio precedente provvedimento n. 9254/2015

Art. 2) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina a mezzo pec.

Art. 3) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 9 maggio 2018

IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro f.to